## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 3/D**

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 19 luglio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini; Avv. Fabio Sarandrea Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Pietro Augusto De Nicolo, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Massimo Garzilli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RECLAMO N. 91 DEL SIG. VIEL DANILO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DEL CALCIATORE VIEL LUIGI (25.03.1994 MATR. F.I.G.C. 4815458) TESSERATO DELLA SOCIETÀ CARLIN'S BOYS SRL..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

2) RECLAMO N. 92 DELLA SOCIETÀ AUDAX ORIONE TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PAMPIRIO STEFANO (27.10.1988 MATR. FIGC 6585872).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N. 93 DELLA SIG.RA MELIS STEFANIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MASULA RICCARDO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SILIQUA CALCIO.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4) RECLAMO N. 94 DEL CALCIATORE LA CORDAIS JEAN PHILIPPE (27.12.1993 MATR. FIGC 6795924) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PERSICETANA CALCIO.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo. 5) RECLAMO N. 96 DEI SIGG.RI MARINUCCI EMIDIO E DE MARCO CINZIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARINUCCI ANDREA (31.07.1994 MATR. FIGC 4283384) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ USD PRATOLA CALCIO 1910.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo dei sigg.ri Marinucci Emidio e De Marco Cinzia dichiara nullo il tesseramento del calciatore Marinucci Andrea in favore della società USD PRATOLA CALCIO 1910, datato 16.11.2010. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6) RECLAMO N. 97 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIMINI SITI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE FERRANI MICHELE (26.01.1992 MATR. FIGC 4344534).

Ordinanza.

7) RECLAMO N. 98 DELLA SOCIETÀ POL. D. RIONE MAZZINI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE ZARRA MARIO (18.01.1991 MATR. FIGC 4282250).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

8) RECLAMO N. 99 DELLA SOCIETÀ S.S.C. D. VIRTUS COMEANA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.OI.F. DEL CALCIATORE BONCIOLINI TOMMASO (05.10.1992 MATR. FIFC 3765719).

Ordinanza.

9) RECLAMO N. 100 DELLA SOCIETÀ POL. D. RIONE MAZZINI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE DELLA ROCCA CARMINE (30.07.1989 MATR. FIGC 4280293).

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

10)RECLAMO N. 101 DELLA POL. GIGLIO ROSSO AVVERSO LO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEI CALCIATORI (AMMANNATI DAVIDE, BARTOLINI MICHELANGELO, BELLI GIANMARCO, CARMIGNATO MARCO, CHIARITO DANIELE, CHIELLA LEONARDO, CHIORAZZO ENRICO, DE LUCA DOMENICO, GIUSTARINI ANDREA, MACAIONE SIMONE, MASINI IGOR, NACCI GIACOMO, RICCIO MARCO, SALTARELLI DAMIANO, SPERANZA DANIELE, STARNINO MARCO, ZANCA ANTONIO.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

11)RECLAMO N. 102 DELLA SOCIETÀ S.S.D. REAL RIMINI SITI TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE CAPUANO DAVIDE ALESSANDRO (13.02.1990 MATR. FIGC 4968044).

Ordinanza.

12)RECLAMO N. 103 DELLA SOCIETÀ A.S.D. PRO IMPERIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE VIRGA FEDERICO (28.10.1993 MATR. FIGC 4504683).

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

> IL PRESIDENTE Guido Valori

Pubblicato in Roma 19 luglio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete